

Le principali sanzioni nel settore edile

(applicabili nelle aziende le cui attività sono disciplinate dal Titolo IV D.Lgs. 81/08)

Figura	Violazione	Sanzione (articolo d.lgs. 81/08)
Datore di lavoro	Omessa valutazione rischi	Arresto da 6 a 18 mesi Articolo 55, comma 2) <i>Nota:</i> <i>si applica nelle aziende:</i> 1) di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f); 2) in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica amianto; 3) le cui attività sono disciplinate dal Titolo IV-CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI-, caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
	Omessa adozione del documento di valutazione dei rischi	
Datore di lavoro e Dirigente	Omessa adozione degli obblighi relativi alla adozione delle misure previste dall'Allegato XIII	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 € Articolo 159, comma 1, lettera a)
	Omessa predisposizione dell'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili	
	Omessa cura della disposizione o dell'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento	
	Omessa redazione del piano operativo di sicurezza	
	Per il datore di lavoro dell'impresa affidataria : Non aver vigilato sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento	
	Mancata attuazione di quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza	
	Violazione dell'Articolo 117-Lavori in prossimità di parti attive	
	Violazione dell'Articolo 118- Splateamento e Sbanramento	
	Violazione dell'Articolo 121 – Presenza di gas negli scavi	
	Violazione dell'Articolo 126 –Parapetti: “Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.”	
	Violazione dell'Articolo 128–Sottoponti comma 1: “Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.”	
Violazione dell'Articolo 145–Disarmo delle armature		
Violazione dell'Articolo 148 – Lavori Speciali		

Figura	Violazione	Sanzione (articolo d.lgs. 81/08)
Preposto	Omessa adozione delle misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 € Articolo 159, comma 2, lettera a)
	Mancata attuazione di quanto previsto nel PSC e nel POS	
	Omessa adozione delle misure di sicurezza per i lavori entro pozzi, fognie, cunicoli, camini e fosse in genere, con presenza di gas	
	Omessa evidenziazione delle parti di ponteggio non pronte all'uso	
	Violazione dell'articolo 136 commi 5 e 6: " ... i ponteggi siano montati, smontati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata"	
	Omessa adozione di tutte le misure di sicurezza per il disarmo delle armature	
Committente e Responsabile Lavori	Omessa previsione nella progettazione dell'opera di lavori o fasi di essi che devono svolgersi simultaneamente o successivamente tra loro	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 10.000 € Articolo 157, comma 1, lettera a)
	Omessa designazione del coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione <i>Nota: l'art 90 al comma 3 specifica "3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione." Quindi, nel caso in cui sono previste più imprese è necessario nominare il coordinatore della progettazione e, prima dell'affidamento dell'opera il coordinatore dell'esecuzione anche se dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese (comma 4 e comma 5)</i>	
	Omessa verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria	
	Omesso invio del piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate all'esecuzione dei lavori	
	Omessa trasmissione all'amministrazione competente per il rilascio del permesso di costruire o della "DIA" la denuncia di inizio dell'attività	
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.250 a 5.000 € Articolo 157, comma 1, lettera b)		
Sanzione amministrativa da 1.200 a 3.600 € Articolo 157, comma 1, lettera c)		
Sanzione amministrativa da 2.000 a 6.000 € Articolo 157, comma 1, lettera d)		

Figura	Violazione	Sanzione (articolo d.lgs. 81/08)
Coordinatore per la progettazione	Omessa redazione del piano di sicurezza e di coordinamento	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 € Articolo 158, comma 1
	Omessa predisposizione del fascicolo	
Coordinatore per l'esecuzione	Omessa verifica dell'applicazione delle disposizioni contenute nel PSC e della corretta applicazione delle procedure di lavoro	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 € Articolo 158, comma 2, lettera a)
	Omessa verifica del POS e mancato adeguamento del PSC e del fascicolo	
	Omessa organizzazione tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione e coordinamento	
	Omessa segnalazione al committente delle inosservanze delle imprese e lavoratori autonomi	
	Omessa sospensione delle lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente	
	Omessa redazione del PSC e Fascicolo nell'ipotesi prevista dall'articolo 92, comma 2	
Lavoratori Autonomi	Omessa attuazione quanto previsto dal PSC e dal POS	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 5.000 € Articolo 160, comma 1, lettera a)
	Omesso adeguamento indicazioni del coordinatore per l'esecuzione	Arresto fino a un mese o ammenda da 500 a 2.000 € Articolo 160, comma 1, lettera b)
Installatori e Montatori	Omessa osservanza norme sicurezza e istruzioni fornite dai fabbricanti	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.000 a 3.000 euro Articolo 57, comma 3
Lavoratori	Violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, 152, comma 2, dei quali di seguito vengono riportate sinteticamente le disposizioni: <ul style="list-style-type: none"> • è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo, sopra i ponti di servizio sulle impalcature, dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori • lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro • è vietato gettare dall'alto gli elementi del ponteggio • è vietato salire e scendere lungo i montanti • è vietato lavorare su muri in demolizione 	Arresto fino a un mese o ammenda da 150 a 600 euro Articolo 160, comma 2

A cura di

Ing. Rita Montone e Ing. Daniela Sagarese


www.consorziointel.it

Presidente Dott. Ing. S. Martino